

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2375)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 luglio 1967 (V. Stampato n. 2024)*

d'iniziativa dei deputati DE MEO e DE LEONARDIS

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 1967*

Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della marina militare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I quadri: I. — Ruolo normale del Corpo di stato maggiore; III. — Ruolo normale del Corpo del genio navale, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne rispettivamente gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali generali del genio navale sono so-

stituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente legge.

Art. 2.

All'onere di lire 3,45 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1967 sarà provveduto mediante eguale riduzione del capitolo 2321 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO: MODIFICHE ALLA TABELLA N. 2.

Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
-------	---	--	--------------------	---------------------------------------	---

I. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Ammiraglio di squadra	—	—	8	—	—
Ammiraglio di divisione ...	scelta	un anno di effettivo comando di Forze navali o di divisione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Contrammiraglio	13	1 o 2 (o)	un sesto della somma degli Ammiragli di divisione non ancora valutati e di tutti i Contrammiragli in ruolo
Contrammiraglio	anzianità	—	17	—	—

II. — RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.

Generale Ispettore	—	—	1	—	—
Tenente Generale	scelta	—	4	1 ogni 5 anni (g)	un sesto della somma di tutti i Tenenti Generali non ancora valutati e di tutti i Maggiori Generali in ruolo
Maggiore Generale	anzianità	—	5	—	—